

## CONTRATTO DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIETARI

### TRA

- (1) **KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A.**, società per azioni con sede in Milano, via Vittor Pisani 27, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano n.00731410155, che interviene nel presente atto e agisce per il tramite della sua sede in Roma in via Eleonora Duse 53, (di seguito il **"Gestore dei Servizi Societari"**);

### E

- (2) **Casaforte S.r.l.**, una società a responsabilità limitata costituita ai sensi dell'art. 3 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (la **"Legge sulla Cartolarizzazione"**), con sede legale in via Eleonora Duse 53, 00197 Roma, iscritta al n. 03670580285 del registro delle imprese di Roma e al n. 32933 dell'elenco generale degli intermediari finanziari tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 del Testo Unico Bancario (di seguito, **"Casaforte"** o l'**"Emittente"** e, insieme al Gestore dei Servizi Societari, le **"Parti"**).

### PREMESSO CHE

- A.** L'Emittente è una società a responsabilità limitata costituita ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti.
- B.** In data odierna l'Emittente ha stipulato con Banca MPS, in qualità di Cedente, un contratto di cessione di crediti (il **"Contratto di Cessione"**) ai sensi del quale l'Emittente ha acquistato da Banca MPS, *pro soluto* e in blocco, tutti i crediti pecuniari a titolo di capitale, interessi e altri accessori derivanti dal Contratto di Finanziamento come meglio individuati nel Contratto di Cessione (i **"Crediti"**), unitamente ad ogni garanzia reale o personale costituita a supporto dei Crediti, ivi compresa l'Ipoteca e la Cessione in Garanzia dei Canoni (come di seguito definiti), nonché gli altri diritti, azioni, poteri o facoltà accessori ai Crediti (il **"Portafoglio"**).
- C.** L'acquisto dei Crediti è stato effettuato dall'Emittente ai fini della realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione dei Crediti (la **"Cartolarizzazione"**) ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione e sarà finanziato attraverso l'emissione dei Titoli da parte dell'Emittente.
- B.** Nel contesto della Cartolarizzazione, l'Emittente intende conferire al Gestore dei Servizi Societari l'incarico di fornire determinati servizi di gestione amministrativa, sociale, contabile, regolamentare e di altro genere in relazione alla Cartolarizzazione, secondo i termini e le condizioni previste nel presente Contratto.

### CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

#### 1. PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

- 1.1 Le Premesse e gli Allegati del presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo con valore e forza di patto tra le Parti.



1.2 Qualsiasi parola o espressione utilizzata con l'iniziale maiuscola e non definita nel presente Contratto avrà il significato ad essa attribuito nella Convenzione tra Creditori sottoscritta in data odierna tra, *inter alios*, il Gestore dei Servizi Societari, l'Emittente e il Rappresentante Comune.

## 2. SERVIZI PRESTATI DAL GESTORE DEI SERVIZI SOCIETARI

2.1 L'Emittente conferisce al Gestore dei Servizi Societari che accetta e si impegna a svolgere, in nome e per conto dell'Emittente, secondo i termini e alle condizioni di cui al presente Contratto, e per tutta la durata dello stesso, l'incarico di:

- (a) prestare i servizi amministrativi così come elencati nella Parte 1 dell'Allegato 1 del presente Contratto (i "**Servizi Relativi all'Amministrazione**");
- (b) prestare i servizi regolamentari così come elencati nella Parte 3 dell'Allegato 1 del presente Contratto (i "**Servizi Regolamentari**");
- (c) prestare i servizi contabili così come indicati nella Parte 4 dell'Allegato 1 del presente Contratto (i "**Servizi Contabili**");
- (d) assicurarsi che l'Emittente, in caso di necessità, abbia a disposizione un supporto professionale adeguato, da parte di legali, consulenti fiscali nonché di una società di revisione; e
- (e) prestare il servizio di custodia degli originali dei Documenti dell'Operazione di pertinenza dell'Emittente.

Tutti i servizi di cui alle lettere da (a) a (e) del presente Articolo 2.1 saranno di seguito collettivamente definiti come i "**Servizi Amministrativi**".

2.2 Il presente Contratto è sottoscritto dall'Emittente e dal Gestore dei Servizi Societari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 cod. civ., anche in favore del Rappresentante Comune; pertanto i diritti, le prerogative, gli impegni e quanto altro previsto dal presente Contratto a favore di quest'ultimo, potranno essere fatti valere ed esercitati dallo stesso una volta nominato.

## 3. OBBLIGHI DEL GESTORE DEI SERVIZI SOCIETARI

3.1 Il Gestore dei Servizi Societari dovrà:

- (a) prestare i Servizi Amministrativi rispettando le tempistiche per essi di volta in volta stabilite;
- (b) fatto salvo quanto previsto nel successivo Articolo 11 ("**Impegni ulteriori**"), operare nel pieno rispetto delle istruzioni, indicazioni ed ordini provenienti dall'Emittente;
- (c) fare in modo, per quanto in suo potere, che l'Emittente non contravvenga (i) ad una qualsiasi delle previsioni contenute nel proprio atto costitutivo e/o nel proprio statuto, (ii) alle disposizioni di legge e regolamentari relative alla e/o derivanti dalla Legge sulla Cartolarizzazione e da qualsiasi altra normativa, anche secondaria, applicabile alla stessa e (iii) ad una qualsiasi delle previsioni contenute nei Documenti dell'Operazione; e
- (d) evitare di compiere atti che possano comportare per l'Emittente (i) la possibilità di essere considerata come residente ai fini fiscali in uno Stato diverso dall'Italia e/o (ii) la possibilità di avere un ramo di attività o una stabile organizzazione, ovvero il proprio centro degli interessi principali o alcuna dipendenza (nell'accezione di cui al Regolamento CE N. 1346/2000), in uno Stato diverso dall'Italia.

- 3.2 Il Gestore dei Servizi Societari riconosce che l'Emittente è un veicolo per la cartolarizzazione dei crediti costituito ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione e che conseguentemente l'intero Portafoglio formerà, per espressa previsione di legge, patrimonio separato a tutti gli effetti rispetto al patrimonio dell'Emittente e a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione che saranno eventualmente realizzate da quest'ultima, previsione questa cui il Gestore dei Servizi Societari dovrà attenersi e che dovrà tenere in considerazione nella prestazione dei Servizi Amministrativi.
- 3.3 Salvo quanto espressamente previsto dal presente Contratto e/o dai Documenti dell'Operazione, il Gestore dei Servizi Societari non potrà assumere alcun impegno o essere parte di alcun contratto in nome e per conto dell'Emittente o assumere obbligazioni per conto dell'Emittente o che possano vincolare la medesima.
- 3.4 Il Gestore dei Servizi Societari si impegna a svolgere i Servizi Amministrativi con la migliore diligenza professionale e nella piena osservanza di ogni disposizione di legge o regolamento (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, le previsioni della Legge sulla Cartolarizzazione e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso, a mero titolo esemplificativo, il d.lgs. n. 196/2003) applicabile alle attività cui lo stesso è tenuto in forza e/o in dipendenza del presente Contratto. Il Gestore dei Servizi Societari dovrà inoltre far pervenire all'Emittente con cadenza trimestrale una relazione particolareggiata delle attività dallo stesso prestate in forza e/o in dipendenza del presente Contratto (di seguito il "Report Gestionale").
- 3.5 Il Gestore dei Servizi Societari si impegna a destinare risorse e mezzi adeguati all'adempimento degli obblighi assunti ai sensi del presente Contratto.
- 3.6 Il Gestore dei Servizi Societari dovrà cooperare con il Gestore dei Crediti e dovrà prontamente fornire a quest'ultimo tutte le informazioni utili e/o necessarie al fine di consentire al Gestore dei Crediti stesso di adempiere (i) ai propri obblighi finalizzati ad assicurare che la Cartolarizzazione venga condotta in conformità con le disposizioni della Legge sulla Cartolarizzazione e (ii) agli impegni assunti con la sottoscrizione del Contratto di Gestione dei Crediti.
- 3.7 In aggiunta e senza pregiudizio alcuno agli impegni di cui alla Parte 4 dell'Allegato 1 del presente Contratto, il Gestore dei Servizi Societari e l'Emittente si impegnano, anche a beneficio del Rappresentante Comune, a far sì che le spese necessarie ai fini del mantenimento dell'Emittente e del proprio status di società per la cartolarizzazione dei crediti, nonché ogni altra spesa generica non imputabile alla Cartolarizzazione ovvero ad altra specifica operazione di cartolarizzazione effettuata dall'Emittente, siano ripartite *pro quota* tra le diverse operazioni di cartolarizzazione eventualmente in essere contemporaneamente, a valere sui rispettivi patrimoni separati.

#### 4. ISPEZIONI

L'Emittente e/o il Rappresentante Comune avranno diritto di ispezionare e verificare, previo congruo preavviso e nelle ore di ufficio, i documenti e gli atti relativi all'incarico svolto dal Gestore dei Servizi Societari ai sensi del presente Contratto e di accedere ad ogni altra informazione in possesso del, o custodita dal e/o per conto del Gestore dei Servizi Societari che sia rilevante per l'esecuzione da parte di quest'ultimo degli obblighi e impegni assunti e/o da assumersi ai sensi del presente Contratto e degli altri Documenti dell'Operazione.

#### 5. DELEGA

- 5.1 Il Gestore dei Servizi Societari potrà conferire o comunque sub-delegare a terzi (ai fini del presente Articolo 5, la "Delega") l'adempimento di alcuni (ma non tutti) dei Servizi Amministrativi soltanto previo consenso scritto dell'Emittente e del Rappresentante Comune (consenso ~~che~~, limitatamente al Rappresentante Comune, si considererà come acquisito in mancanza di ricevimento da parte del

Gestore dei Servizi Societari di una comunicazione di dissenso del Rappresentante Comune entro 15 giorni dalla richiesta di Delega inviata ai sensi del presente Contratto da parte del Gestore dei Servizi Societari), purché l'Emittente non sia gravata (i) da alcun costo, onere, spesa e/o Tassa sostenuti dal delegato e da corrispondersi a quest'ultimo ovvero (ii) da costi, oneri, spese e/o Tasse derivanti dalla revoca di tale Delega nonché, più in generale (iii) da spese o oneri aggiuntivi rispetto a quelle che l'Emittente avrebbe dovuto sostenere ai sensi del presente Contratto in assenza di Delega.

5.2 Ogni eventuale violazione da parte di un soggetto delegato dei termini e delle condizioni del presente Contratto applicabili al Gestore dei Servizi Societari verrà considerata come violazione degli stessi da parte del Gestore dei Servizi Societari medesimo che, pertanto, risponderà, senza limitazione alcuna, in espressa deroga a quanto disposto dall'art. 1717, secondo comma, cod. civ., dell'operato di tale soggetto delegato, obbligandosi sin d'ora a mantenere indenne e manlevata l'Emittente da qualsiasi perdita, danno, costo, spesa o Tassa dalla stessa subito in dipendenza della Delega.

5.3 Resta in ogni caso inteso che la scelta dei soggetti a cui verrà conferita la Delega, secondo i termini e le condizioni di cui al presente Articolo 5, dovrà cadere su soggetti dotati di professionalità e specializzazione adeguata. Il Gestore dei Servizi Societari si impegna pertanto a verificare che i soggetti scelti abbiano e mantengano i predetti requisiti per tutta la durata dell'incarico.

## **6. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E RISERVATEZZA**

6.1 Il Gestore dei Servizi Societari si impegna a mantenere confidenziali – e a far sì che i propri dipendenti, collaboratori, associati, rappresentanti e consulenti, e eventuali delegati o mandatari, mantengano confidenziali – tutte quelle informazioni tra cui, senza limitazione alcuna, il contenuto dei contratti stipulati nel contesto della Cartolarizzazione di cui sia a qualsiasi titolo venuto a conoscenza durante la fase delle negoziazioni o di cui venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, trattando tali informazioni (nell'ambito del presente Articolo 6, le "Informazioni Riservate") come riservate. Il Gestore dei Servizi Societari si impegna altresì a non rivelare le Informazioni Riservate, salvo che nell'ipotesi di previo consenso scritto dell'Emittente ovvero di conferimento di Delega ai sensi dell'Articolo 5 che precede, ad alcun soggetto terzo se non nell'ipotesi in cui ciò sia (i) necessario ai fini dell'adempimento di quanto previsto nel presente Contratto o del perfezionamento e della corretta esecuzione della Cartolarizzazione, (ii) richiesto dalla legge o da un provvedimento dell'autorità giudiziaria ovvero dalla Banca d'Italia, da qualsiasi autorità amministrativa, fiscale e regolamentare; (iii) utile e/o necessario per i revisori contabili, i consulenti legali dell'Emittente, nonché per i rappresentanti del Gestore dei Servizi Societari e dall'Agenzia di Rating, (iv) previsto a favore dei successori a qualsiasi titolo del Gestore dei Servizi Societari ovvero (v) previsto a favore dell'Emittente, del Rappresentante Comune e/o degli altri Creditori dell'Emittente nella sua qualità di emittente dei Titoli. Il Gestore dei Servizi Societari qualora comunichi a soggetti terzi Informazioni Riservate in conformità al presente Articolo 6.1 si impegna ex art. 1381 cod. civ. a far sì che costoro mantengano le stesse informazioni confidenziali e non ne facciano uso, se non strettamente per gli scopi per i quali le Informazioni Riservate stesse sono state loro comunicate.

6.2 Il Gestore dei Servizi Societari si impegna ad indennizzare l'Emittente per tutti i danni, le responsabilità, i costi, gli oneri, le spese (ivi comprese le spese legali), ogni altro costo ed eventuali imposte, e/o Tasse che derivino dalla divulgazione, in violazione dell'Articolo 6.1, di Informazioni Riservate da parte del Gestore dei Servizi Societari o di un suo associato, dipendente, collaboratore, rappresentante, delegato o mandatario.

6.3 Tutti i dati e le informazioni concernenti l'Emittente o la Cartolarizzazione, contenuti in banche dati o registri di altro genere, che siano in possesso del Gestore dei Servizi Societari, dei suoi associati, dipendenti, collaboratori, rappresentanti, delegati o mandatari, sono di proprietà esclusiva

dell'Emittente. A fronte della risoluzione o della cessazione degli effetti del presente Contratto, il Gestore dei Servizi Societari dovrà, a proprie spese, restituire tutti i dati e le informazioni in suo possesso all'Emittente nel termine di 2 (due) Giorni Lavorativi, ovvero, se così richiesto dall'Emittente, provvedere alla loro distruzione.

## **7. COMPENSO – COSTI E SPESE**

- 7.1 A fronte dello svolgimento dei Servizi Amministrativi da esso forniti ai sensi del presente Contratto il Gestore dei Servizi Societari avrà diritto a percepire un compenso pari a € 21.000 (ventunomila/00).
- 7.2 In aggiunta a quanto precede, al Gestore dei Servizi Societari sarà riconosciuto l'importo forfetario di €1.600 all'anno quale rimborso delle spese sostenute per l'esercizio dell'incarico (ivi compresi quelli relativi a cancelleria, fax, telefonate e utilizzo delle sale riunioni).
- 7.3 Il compenso e il rimborso di cui agli Articoli 7.1 e 7.2 che precedono si intenderanno al netto dell'IVA (se applicabile) e saranno maggiorati di anno in anno, a partire dal 1° gennaio 2012, di una percentuale fissa pari al 2% annuo.
- 7.4 Gli importi a qualunque titolo dovuti al Gestore dei Servizi Societari saranno corrisposti in via posticipata su base semestrale in 2 (due) rate di uguale importo e la relativa liquidazione avverrà a ciascuna Data di Pagamento secondo quanto previsto dall'Ordine di Priorità e nei limiti dei Fondi Disponibili, a condizione che lo stesso Gestore dei Servizi Societari abbia tempestivamente fornito all'Emittente, e/o ad altro soggetto dallo stesso incaricato, le fatture pro-forma ed ogni altra necessaria documentazione di supporto.

## **8. REVOCA – RECESSO**

- 8.1 Il Gestore dei Servizi Societari prende atto che l'Emittente avrà la facoltà, fermo restando qualsiasi altro diritto o azione che l'Emittente medesima possa avere ai sensi del presente Contratto, di revocare l'incarico del Gestore dei Servizi Societari al verificarsi di uno degli eventi di seguito tassativamente specificati:
- a) il Gestore dei Servizi Societari sia ammesso o sottoposto ad una procedura esecutiva o conservativa tale da pregiudicare i diritti dell'Emittente, ovvero venga da esso adottata una delibera volta allo scioglimento dello stesso;
  - b) l'inadempimento da parte del Gestore dei Servizi Societari di qualsivoglia obbligazione da esso assunta ai sensi del presente Contratto che non possa essere sanato entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta e sia in ogni caso tale da pregiudicare i diritti dell'Emittente;
  - c) una dichiarazione o una garanzia fornita dal Gestore dei Servizi Societari ai sensi del presente Contratto si riveli non veritiera, non sia sanata entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta e ciò possa pregiudicare i diritti dell'Emittente;
  - d) si sia verificato un evento che abbia inciso o che possa incidere in modo sostanzialmente negativo sulla situazione giuridica, patrimoniale o finanziaria del Gestore dei Servizi Societari tale da incidere sulla propria capacità di adempiere gli obblighi sullo stesso gravanti in base al presente Contratto o sui diritti dell'Emittente ai sensi del medesimo,

fermo restando che tale revoca avrà effetto dalla, e gli impegni del Gestore dei Servizi Societari derivanti dal presente Contratto rimarranno fermi fino alla, data in cui sia intervenuta la nomina e l'accettazione del Sostituto del Gestore dei Servizi Societari e questi sia divenuto parte del presente Contratto (o di un contratto ad esso equivalente che conterrà, *mutatis mutandis*, previsioni analoghe

a quelle incorporate nel presente Contratto, nonché le eventuali ulteriori previsioni che le Parti riterranno necessarie) e della Convenzione tra Creditori.

La revoca dell'incarico del Gestore dei Servizi Societari ai sensi del presente Articolo 8.1 dovrà essere comunicata per iscritto dall'Emittente al Gestore dei Servizi Societari.

L'Emittente concorderà con il Rappresentante Comune, che dovrà essere tempestivamente consultato sul punto, la revoca dell'incarico del Gestore dei Servizi Societari e la nomina del Sostituto del Gestore dei Servizi Societari.

- 8.2 Senza pregiudizio per quanto previsto all'Articolo 8.1 che precede, l'Emittente potrà recedere in qualunque momento dal presente Contratto con un preavviso di 30 giorni, fermo restando che tale recesso avrà efficacia solo alla data in cui siano intervenute la nomina e la relativa accettazione del Sostituto del Gestore dei Servizi Societari e questi sia divenuto parte del presente Contratto (o di un contratto ad esso equivalente che conterrà, *mutatis mutandis*, previsioni analoghe a quelle incorporate nel presente Contratto, nonché le eventuali ulteriori previsioni che le Parti riterranno necessarie) e della Convenzione tra Creditori.
- 8.3 Il Gestore dei Servizi Societari non potrà recedere anticipatamente dal presente Contratto, né rinunciare all'incarico conferitogli dall'Emittente se non a seguito di mutamenti legislativi che vietino al Gestore dei Servizi Societari di adempiere agli obblighi derivanti dal presente Contratto e non vi sia possibilità per il Gestore dei Servizi Societari di adottare misure che gli consentano di continuare a svolgere le proprie funzioni nel rispetto della normativa applicabile.

Nonostante quanto precede, il Gestore dei Servizi Societari avrà comunque diritto di recedere anticipatamente dal presente Contratto ove trovi un Sostituto del Gestore dei Servizi Societari di gradimento dell'Emittente e del Rappresentante Comune e, in tale circostanza, solo una volta che tale Sostituto del Gestore dei Servizi Societari sia divenuto parte del presente Contratto (o di un contratto ad esso equivalente che conterrà, *mutatis mutandis*, previsioni analoghe a quelle incorporate nel presente Contratto, nonché le eventuali ulteriori previsioni che le Parti riterranno necessarie) e della Convenzione tra Creditori.

- 8.4 Le Parti convengono che il Sostituto del Gestore dei Servizi Societari dovrà essere (i) un soggetto dotato di professionalità, esperienza e specializzazione adeguata e (ii) in grado di eseguire correttamente tutte le obbligazioni previste a carico del, e in dipendenza delle funzioni di, Gestore dei Servizi Societari ai sensi del presente Contratto.
- 8.5 Il Gestore dei Servizi Societari si impegna ad assistere e cooperare con l'Emittente e con il Sostituto del Gestore dei Servizi Societari nella successione del Sostituto del Gestore dei Servizi Societari nell'incarico previsto dal presente Contratto, fornendogli ogni supporto esso richieda nei limiti del ragionevole per un periodo di tempo non superiore a sei mesi dalla data di efficacia dell'incarico del Sostituto del Gestore dei Servizi Societari.

## **9. DICHIARAZIONI**

9.1 Il Gestore dei Servizi Societari dichiara e garantisce all'Emittente quanto segue:

- (a) le procedure di approvazione interne al Gestore dei Servizi Societari sono state completate e il Gestore dei Servizi Societari ha ottenuto le necessarie autorizzazioni e licenze, se richieste, al fine di (i) procedere alla stipulazione e all'esecuzione del presente Contratto e degli altri Documenti dell'Operazione di cui è parte e (ii) far sì che tutte le obbligazioni che il Gestore dei Servizi Societari assume ai sensi del presente Contratto e degli altri Documenti dell'Operazione di cui è parte siano valide e vincolanti;

- (b) la stipulazione e l'esecuzione da parte del Gestore dei Servizi Societari del presente Contratto e degli altri accordi e documenti che devono essere perfezionati ai sensi del presente Contratto e di quanto ivi previsto, non violano (i) l'atto costitutivo e/o lo statuto del Gestore dei Servizi Societari, né (ii) alcuna legge, norma o regolamento ad esso applicabile, né (iii) un contratto del quale esso sia parte;
- (c) le obbligazioni assunte ai sensi del presente Contratto e degli altri Documenti dell'Operazione di cui è parte costituiscono obbligazioni legittime, valide e vincolanti per il Gestore dei Servizi Societari, le quali possono essere pienamente ed immediatamente fatte valere in giudizio nei confronti dello stesso secondo i rispettivi termini e condizioni;
- (d) di non aver taciuto, né omesso di informare l'Emittente in merito a situazioni, fatti o atti che abbiano un impatto significativo sulla validità ed efficacia del presente Contratto e degli altri Documenti dell'Operazione di cui è parte, sulla propria situazione economica e finanziaria o che, se conosciuti, avrebbero portato l'Emittente a non stipulare il presente Contratto o a stipulare lo stesso secondo termini, modalità e/o condizioni differenti;
- (e) di non essere insolvente, né di essere stato assoggettato ad alcun procedimento di natura esecutiva, né conservativa, né è stata adottata dal Gestore dei Servizi Societari una delibera volta allo scioglimento dello stesso;
- (f) non sono state iniziate, né sono pendenti, né per quanto di sua conoscenza si prospettano azioni legali o procedure amministrative presso o da parte di terzi, ivi inclusa qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa o tributaria che possano comunque avere effetti pregiudizievoli sulla posizione di mercato o finanziaria del Gestore dei Servizi Societari, tali da poter influire negativamente sulla capacità dello stesso di far fronte alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto;
- (h) di essere in possesso delle competenze, delle strutture, delle risorse umane e delle tecnologie informatiche necessarie al rispetto delle obbligazioni assunte con il presente Contratto e con gli altri Documenti dell'Operazione di cui è parte.

9.2 Le dichiarazioni e garanzie rese al precedente Articolo 9.1 si intenderanno reiterate dal Gestore dei Servizi Societari in ogni momento durante il periodo di validità del presente Contratto con riferimento alle circostanze allora esistenti.

## **10. INDENNIZZO**

10.1 Senza pregiudizio per gli ulteriori diritti dell'Emittente in base al presente Contratto o in base alla legge applicabile, il Gestore dei Servizi Societari terrà indenne e manlevato l'Emittente a richiesta scritta di questa (debitamente documentata) e con rinuncia a qualsiasi eccezione o pretesa, rispetto a qualsiasi danno, perdita, spesa, costo o Tassa da esso sostenuta (ivi incluse le competenze dei legali, degli altri eventuali professionisti e le altre spese sostenute per la difesa verso ogni richiesta, procedimento od azione e le Tasse su di esse applicabili) e/o da essa subita a causa del mancato adempimento da parte del Gestore dei Servizi Societari degli obblighi posti a suo carico ai sensi del presente Contratto e degli altri Documenti dell'Operazione di cui è parte, del mancato rispetto da parte del medesimo di disposizioni normative e/o regolamentari ad esso applicabili in relazione e/o in dipendenza del presente Contratto o della non corrispondenza al vero di alcuna delle dichiarazioni e garanzie rese dallo stesso Gestore dei Servizi Societari nel presente Contratto, salvo il caso di dolo o colpa grave dell'Emittente.

10.2 Fermo restando quanto previsto dal successivo Articolo 16, l'Emittente manleverà e terrà indenne il Gestore dei Servizi Societari da ogni eventuale danno o pregiudizio, purché debitamente

documentato, che derivi dalla mancata o ritardata trasmissione da parte dell'Emittente di informazioni necessarie ai fini della corretta e tempestiva esecuzione dei Servizi Amministrativi, salvo il caso di dolo o colpa grave del Gestore dei Servizi Societari.

#### **11. IMPEGNI ULTERIORI**

A seguito della Comunicazione di un Evento Determinante, il Gestore dei Servizi Societari si impegna sin d'ora, in relazione all'esecuzione dell'incarico di cui al presente Contratto, a seguire esclusivamente le istruzioni del Rappresentante Comune, restando inteso che nessuna responsabilità potrà derivare in capo al Gestore dei Servizi Societari per aver agito in ottemperanza a tali istruzioni, salvo il caso di dolo o colpa grave dello stesso.

#### **12. DURATA E SCIoglimento ANTICIPATO**

12.1 Il presente Contratto avrà durata sino alla Data di Cancellazione.

#### **13. COMUNICAZIONI**

13.1 Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Contratto, qualsiasi comunicazione in forza e/o in dipendenza del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o corriere espresso o telefax, ai seguenti indirizzi e/o numeri di telefax:

se al Gestore dei Servizi Societari:

**KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A.:**

Via Eleonora Duse, 53  
00197 Roma, Italia  
c.a.: [REDACTED]  
tel. [REDACTED]  
e-mail. [REDACTED]

se all'Emittente:

**Casaforte S.r.l.**

Via Eleonora Duse, 53  
00197 Roma, Italia  
c.a.: [REDACTED]

se al Rappresentante Comune:

agli indirizzi e numeri che lo stesso fornirà al momento dell'accettazione dell'incarico, ovvero ad altro indirizzo e/o numero di telefax che ciascuna delle Parti potrà di volta in volta comunicare all'altra Parte, secondo le modalità di cui sopra.

13.2 Qualsiasi comunicazione da effettuarsi o documento da consegnarsi in forza e/o in dipendenza del presente Contratto si intenderà debitamente effettuata o consegnato se inviata o consegnato agli indirizzi e/o numeri di telefax di cui al precedente Articolo 13.1, e si intenderà ricevuta alla data di ricezione della lettera raccomandata così come specificata nella ricevuta di ritorno (se inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento) ovvero comprovata dalla ricevuta del corriere (se inviata a mezzo corriere espresso), ovvero alla data di trasmissione del messaggio facsimile (se inviata a mezzo telefax), purché detta trasmissione sia stata effettuata in un Giorno Lavorativo; in caso contrario, si intenderà ricevuta nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

#### **14. INVALIDITÀ PARZIALE**

Fatta salva la previsione di cui all'art. 1419 cod. civ., nel caso in cui una o più disposizioni del presente Contratto fossero o divenissero illegittime, invalide o inefficaci, tale illegittimità, invalidità o inefficacia non renderà, nella più ampia misura consentita dalla normativa applicabile, illegittime, invalide o inefficaci le ulteriori disposizioni del presente Contratto.

#### **15. DIRITTI E RINUNCE**

15.1 Fatte salve le applicabili disposizioni legislative in materia di prescrizione e decadenza, il mancato esercizio o il ritardo nell'esercizio di qualsivoglia diritto, azione, non costituirà, né sarà interpretato da ciascuna delle Parti alla stregua di, rinuncia allo stesso, né il parziale esercizio di qualsivoglia diritto, azione, potere o facoltà previsto dal presente Contratto costituirà o potrà essere interpretato da ciascuna delle Parti alla stregua di rinuncia allo stesso né precluderà l'esercizio di alcun altro diritto, azione, potere o facoltà.

15.2 I diritti, le azioni, i poteri e le facoltà previsti dal presente Contratto sono cumulativi con qualsivoglia altro diritto, azione, potere o facoltà previsto a norma di legge e connesso ai primi.

#### **16. ESIGIBILITÀ LIMITATA**

16.1 Ogni e qualsiasi credito in qualsiasi momento dovuto dall'Emittente al Gestore dei Servizi Societari a qualsiasi titolo ai sensi o in relazione al presente Contratto e degli altri Documenti dell'Operazione di cui il Gestore dei Servizi Societari è parte, è un credito ad esigibilità limitata e potrà essere fatto valere esclusivamente a valere sul Portafoglio e sugli altri Diritti dell'Emittente.

I crediti del Gestore dei Servizi Societari saranno esigibili esclusivamente in coincidenza con la Data di Pagamento immediatamente successiva al momento in cui diventino certi, liquidi ed esigibili, secondo quanto previsto dall'Ordine di Priorità applicabile, nei limiti del minore tra:

- (i) l'importo dovuto dall'Emittente al Gestore dei Servizi Societari; e
- (ii) la liquidità disponibile a tale Data di Pagamento per il pagamento dell'importo stesso ai sensi dell'Ordine di Priorità applicabile,

rimanendo comunque inteso che, in caso di insufficienza di fondi ad una determinata Data di Pagamento, la differenza diverrà esigibile alla prima Data di Pagamento successiva in coincidenza con la quale vi saranno sufficienti fondi disponibili, senza che su tale importo maturi alcun interesse.

16.2 Senza pregiudizio per le disposizioni della Convenzione tra Creditori, il Gestore dei Servizi Societari si impegna nei confronti dell'Emittente, fino al compimento del primo anniversario dalla Data di Scadenza Finale dei Titoli o, in caso di rimborso anticipato dei Titoli, al compimento del secondo anniversario dalla data in cui i Titoli emessi dall'Emittente al fine di finanziare l'acquisto dei Crediti ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione siano stati rimborsati e annullati, e in ogni caso fino al compimento del primo anniversario dall'integrale rimborso e/o dalla cancellazione di tutti i titoli eventualmente emessi dall'Emittente nell'ambito di ogni altra cartolarizzazione di crediti da esso in futuro eventualmente realizzata, a non intraprendere, né promuovere, alcun ricorso o azione di qualsiasi natura, né a promuovere nessuna procedura concorsuale (né partecipare con altri soggetti alla presentazione di ricorsi o azioni di qualsiasi natura, o alla promozione di una qualsiasi procedura concorsuale) contro l'Emittente.

16.3 Il Gestore dei Servizi Societari riconosce che sarà parte della Convenzione tra Creditori e, per l'effetto, nonostante ogni altra previsione contraria ai sensi del presente Contratto, tutte le

obbligazioni di pagamento assunte dall'Emittente (o a qualunque titolo derivanti in capo ad esso) ai sensi del presente Contratto o degli altri Documenti dell'Operazione (ad eccezione dell'obbligo di pagare il Prezzo a fronte dell'acquisto del Portafoglio, come espressamente previsto nel Contratto di Cessione) si intenderanno esigibili alla relativa Data di Pagamento nei limiti delle somme di volta in volta all'uopo disponibili, in conformità all'Ordine di Priorità di volta in volta applicabile ai sensi della Convenzione tra Creditori e del Regolamento dei Titoli. Il Gestore dei Servizi Societari riconosce, anche a favore dei portatori dei Titoli ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 cod. civ., che le obbligazioni dell'Emittente ai sensi del presente Contratto e dei Documenti dell'Operazione non potranno essere fatte valere se non sugli importi indicati nel precedente Articolo 16.1 e che conseguentemente il Gestore dei Servizi Societari non avrà ulteriore ricorso o azione nei confronti dell'Emittente in relazione a tali obblighi o ragioni di credito, impegnandosi per l'effetto a non intraprendere alcuna azione nei confronti dell'Emittente al fine di ottenerne l'adempimento.

16.4 In nessun caso il Gestore dei Servizi Societari potrà compensare, anche solo parzialmente, gli importi dovuti dal Gestore dei Servizi Societari all'Emittente a qualsiasi titolo ai sensi del presente Contratto o altrimenti con i crediti vantati dal Cedente nei confronti dell'Emittente, salvo nei casi espressamente previsti dal presente Contratto.

## 17. DISPOSIZIONI VARIE

17.1 In ogni caso in cui ai sensi del presente Contratto il Gestore dei Servizi Societari debba ricevere istruzioni o manifestazioni di consenso da parte dell'Emittente e/o del Rappresentante Comune, ove la volontà dell'Emittente e/o del Rappresentante Comune appaiano confliggenti, il Gestore dei Servizi Societari dovrà seguire le istruzioni o basarsi sulla manifestazione (o assenza) di consenso del Rappresentante Comune, e il Gestore dei Servizi Societari non potrà essere tenuto responsabile per danni, costi o spese che l'Emittente possa subire o nei quali possa incorrere in ragione di ciò, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave dello stesso Gestore dei Servizi Societari.

17.2 Le Parti, ferme restando le previsioni del presente Contratto che attribuiscono diritti, poteri e facoltà al Rappresentante Comune, si danno atto del fatto che in ogni caso in cui ai sensi del presente Contratto il Gestore dei Servizi Societari debba ricevere istruzioni o manifestazioni di consenso da parte dell'Emittente e tali istruzioni o manifestazioni di consenso giungano al Gestore dei Servizi Societari da uno dei soggetti designati dall'Emittente a svolgere specifici compiti in suo favore e i cui nominativi (e/o denominazioni) siano comunicati per iscritto dall'Emittente al Gestore dei Servizi Societari, il Gestore dei Servizi Societari dovrà seguire tali istruzioni o basarsi su tali manifestazioni di consenso (o assenza) e il Gestore dei Servizi Societari non potrà essere tenuto responsabile di danni, costi o spese che l'Emittente possa subire o nei quali possa incorrere in ragione di ciò, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave dello stesso Gestore dei Servizi Societari. Ove istruzioni giungano sia dall'Emittente che dai soggetti dalla stessa incaricati e la volontà dell'Emittente e di detti soggetti appaiano confliggenti, il Gestore dei Servizi Societari dovrà seguire le istruzioni o basarsi sulle manifestazioni (o assenza) di consenso dell'Emittente e il Gestore dei Servizi Societari non potrà essere tenuto responsabile di danni, costi o spese che l'Emittente possa subire o nei quali possa incorrere a ragione di ciò, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave dello stesso Gestore dei Servizi Societari.

17.3 Il presente Contratto rientra nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

17.4 Le Parti prendono atto che i diritti derivanti dal presente Contratto in capo all'Emittente potranno essere ceduti e/o costituiti in garanzia, anche pignorizia, in conformità a quanto previsto dai Documenti dell'Operazione, e il Gestore dei Servizi Societari presta irrevocabilmente, ora per allora, il proprio consenso a tale cessione.

**18. CONDIZIONE RISOLUTIVA**

L'efficacia del presente Contratto è risolutivamente condizionata (i) alla mancata stipula di tutti i Documenti dell'Operazione, nonché (ii) alla mancata emissione e sottoscrizione di tutti i Titoli emessi dall'Emittente nell'ambito della Cartolarizzazione entro il 31 dicembre 2010.

**19. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

19.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

19.2 Ogni controversia relativa al presente Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Siena.



**ALLEGATO 1**  
**SERVIZI AMMINISTRATIVI**

**PARTE 1 – Servizi Relativi all'Amministrazione**

- (a) Consentire all'Emittente di mantenere la propria sede sociale presso la sede del Gestore dei Servizi Societari.
- (b) Assistere l'Emittente nei rapporti con gli organismi di vigilanza, cooperando a tal fine con il Gestore dei Crediti.
- (c) Supervisionare e assistere l'Emittente nel compimento di tutti gli atti societari da compiersi durante la Cartolarizzazione.
- (d) Assistere l'Emittente, nel pieno rispetto dell'atto costitutivo e dello statuto sociale di quest'ultima, nello svolgimento delle seguenti attività: convocare l'organo amministrativo e l'assemblea dei soci dell'Emittente; predisporre, pubblicare e inviare tutti i relativi avvisi di convocazione, predisporre le relative delibere e i verbali delle riunioni; predisporre e mantenere i libri sociali dell'Emittente, curando ed effettuando gli eventuali depositi di documenti societari presso gli uffici competenti.
- (e) Ricevere la corrispondenza, anche in forma elettronica, dell'Emittente ed inoltrarla ai soggetti interessati, con particolare riferimento alla corrispondenza relativa agli importi che l'Emittente sia tenuta a pagare a qualsiasi titolo, conservando copia e della corrisponda in entrata e di quella in uscita.
- (f) Mettere a disposizione dell'Emittente una sala riunioni.
- (g) Predisporre e mantenere sino alla data indicata nell'Articolo 12 del presente Contratto un archivio completo ed aggiornato dei Documenti dell'Operazione che non siano custoditi dal Gestore dei Crediti
- (h) Fornire tutta l'assistenza necessaria alla società incaricata della revisione legale dei conti della Società, sia in sede di certificazione del bilancio annuale che in sede di verifiche periodiche, mettendo a disposizione i propri locali e la logistica necessaria.
- (i) Contattare ed intrattenere relazioni con il Rappresentante Comune e con le altre parti coinvolte nella Cartolarizzazione per lo scambio e la condivisione di tutte le informazioni o notizie relative alla Cartolarizzazione stessa, come indicato dai Documenti dell'Operazione.
- (j) Fornire qualsiasi altro servizio, nei limiti delle proprie competenze e del proprio ruolo, che si dovesse rendere necessario nel contesto e/o in dipendenza dei Documenti dell'Operazione, nonché cooperare, ove necessario, con le parti coinvolte nella Cartolarizzazione.
- (k) Porre in essere o fare in modo che vengano poste in essere per conto dell'Emittente le attività previste all'Articolo 5 del Contratto di Cessione, idonee ad integrare le pubblicità relative all'avvenuta cessione dei Crediti inclusi nel Portafoglio.
- (l) Comunicare prontamente all'Emittente, all'Agente dei Pagamenti e all'Agente di Calcolo l'avvenuto perfezionamento delle Pubblicità.

## PARTE 2 – Servizi Regolamentari

- (a) Fare quanto necessario, in relazione al proprio ruolo e alle proprie competenze con la miglior diligenza professionale, affinché l'Emittente mantenga l'iscrizione all'Elenco generale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario e relative modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 29 del 17 febbraio 2009 e nei Provvedimenti del Governatore della Banca d'Italia del 16 dicembre 2002, del 6 novembre 2003 e del 14 maggio 2009, nonché successivi provvedimenti modificativi e/o integrativi.
- (b) Verificare che l'Emittente rispetti in ogni momento fino alla Data di Cancellazione tutti gli obblighi, disciplinati dal presente Contratto, che le siano imposti in base alla Legge sulla Cartolarizzazione ed ai relativi provvedimenti attuativi, nonché in base a qualsiasi normativa (anche regolamentare) applicabile e alla normativa in tema di trattamento e protezione di dati personali di cui alla Legge sulla Privacy.
- (c) Assicurarsi, nei limiti di quanto disciplinato dal presente contratto, che l'Emittente si uniformi sempre alle direttive, ai regolamenti, alle linee guida, alla pratica, alle richieste o alle esigenze presenti o future, aventi o meno forza di legge, che provengano da agenzie governative, da banche centrali o altre autorità competenti siano esse fiscali, monetarie o regolamentari. Per quanto concerne le direttive, i regolamenti e le esigenze future verranno di volta in volta concordati secondo buona fede tra le Parti i corrispondenti onorari.
- (d) Provvedere alle segnalazioni richieste ai fini della vigilanza prudenziale previste dalla Circolare n. 273 del 5 gennaio 2009 e successivi aggiornamenti (incluse, a titolo esemplificativo, le segnalazioni alla Matrice dei Conti, sulla scorta dei dati gestionali che verranno forniti dal Gestore dei Crediti, ai sensi del Contratto di Gestione dei Crediti) con esclusione delle segnalazioni alla Centrale Rischio e al Sistema Interbancario Accentratato, nonché degli adempimenti derivanti dalla normativa antiriciclaggio, che verranno svolti dal Gestore dei Crediti ai sensi del Contratto di Gestione dei Crediti.
- (e) Effettuare ogni altra segnalazione o comunicazione che sia o dovesse essere richiesta ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione e della relativa normativa di attuazione o in relazione alla iscrizione della Società nell'Elenco generale di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario, incluse le comunicazioni mensili relativamente ai provvedimenti adottati dall'Agenzia delle Entrate in materia di indagini finanziarie (provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2005), le comunicazioni dei rapporti all'Anagrafe Tributaria ai sensi del provvedimento n. 2007/9647 del 19 gennaio 2007 e successiva circolare n. 18/E del 4 aprile 2007;
- (f) Effettuare ogni altra segnalazione o comunicazione che dovesse essere richiesta ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione e della relativa normativa di attuazione, oppure in relazione all'iscrizione dell'Emittente nell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario, sempre che ciò non sia di competenza di altro soggetto parte dei Documenti dell'Operazione e fermo restando l'impegno delle Parti a concordare di volta in volta secondo buona fede i corrispondenti onorari.

## PARTE 3 – Servizi Contabili

- (a) Tenuta delle scritture contabili, come da disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili.
- (b) Registrazione delle fatture di vendita e di acquisto.
- (c) Controllo periodico delle fatture dei fornitori.

9

- (d) Registrazione delle operazioni bancarie.
- (e) Riconciliazione delle risultanze bancarie e scritture di rettifica.
- (f) Riepilogo dei movimenti bancari sui conti dell'Emittente relativi alla Cartolarizzazione predisposto su base trimestrale.
- (g) Imputazione di costi e ricavi secondo il principio di competenza o, in ogni caso, secondo i principi contabili applicabili.
- (h) Tenuta del libro giornale, con espressa esclusione del libro giornale sezionale relativo ai crediti ceduti, e del libro inventari.
- (i) Aggiornamento e conservazione dei documenti e delle registrazioni contabili.
- (j) Predisposizione ed invio annuale della certificazione degli ammontari soggetti a ritenuta alla fonte.
- (k) Predisposizione dei *Report* Gestionali secondo la cadenza prevista all'Articolo 3.4 del presente Contratto.
- (l) Assistenza agli amministratori dell'Emittente nella redazione di bozza del bilancio d'esercizio in conformità alla normativa applicabile e alle indicazioni fornite dalle direttive comunitarie, dai corretti principi contabili e dalle istruzioni della Banca d'Italia.
- (m) Assistenza agli amministratori dell'Emittente nella redazione di bozza della relazione sulla gestione.
- (n) Deposito di una copia del bilancio approvato presso il Registro delle Imprese, la Banca d'Italia e gli altri eventuali uffici e/o organi competenti.
- (o) Tenuta, ovvero predisposizione della tenuta, delle registrazioni e della contabilità relative alle operazioni di cartolarizzazione, separatamente per ogni singola cartolarizzazione.
- (p) Predisposizione di tutte le dichiarazioni fiscali previste dalla legge ed, in particolare, della dichiarazione dei redditi (Modello Unico e calcolo delle imposte dovute), della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta (Modello 770) e dichiarazione IVA.
- (q) Verifica dell'osservanza da parte dell'Emittente di tutti gli adempimenti relativi a dichiarazioni fiscali previste dalla legge, pagamento delle Tasse, ovvero richieste di rimborso, tenuta dei libri IVA, ogni altra formalità richiesta ai fini IVA, liquidazioni periodiche IVA, ed ogni altra formalità o adempimento previsto dalla legge in materia fiscale.

\* \* \*

Distinti saluti,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Casaforte', written over a horizontal line.

**Casaforte S.r.l.**